D.D.S. n. 4962 del 28/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica e Del Personale
Servizio 1" Gestione giuridica del personale"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 33, comma 3;

VISTI gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in particolare, l'art. 76, recante i criteri per il computo dei gradi di parentela;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Alesci in data 29 aprile 2025, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 31667, finalizzata alla fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per l'assistenza alla Sig.ra Antonia Bruscetta;

RILEVATO che, nella documentazione prodotta a corredo della predetta istanza, il dipendente ha espressamente indicato la persona assistita quale propria prozia, rappresentando pertanto all'Amministrazione l'effettivo rapporto familiare intercorrente tra i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 32364 del 5 maggio 2025, con la quale il Servizio 1, sulla scorta delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, ha autorizzato il dipendente alla fruizione dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

VISTA l'istanza del 6 settembre 2026, acquisita al protocollo dipartimentale al n 79657 del 07.09.2026, con la quale il Sig. Giuseppe Alesci ha segnalato l'erronea indicazione del grado di parentela, richiesto la verifica d'ufficio e la regolarizzazione della propria posizione, nonché manifestato la volontà di procedere alla restituzione delle somme eventualmente dovute, chiedendone la rateizzazione secondo la normativa vigente;

RITENUTO di procedere, alla luce della predetta istanza, al riesame della documentazione agli atti;

ACCERTATO che il rapporto intercorrente tra pronipote e prozia configura, ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di computo dei gradi, un rapporto di parentela in linea collaterale di quarto grado;

CONSIDERATO che l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, anche nelle ipotesi in cui consente l'estensione del beneficio ai parenti o affini di grado ulteriore rispetto al secondo, individua quale limite massimo il terzo grado;

RILEVATO conseguentemente, che il rapporto familiare intercorrente tra il dipendente e la persona assistita non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta disposizione;

DATO ATTO che il dipendente aveva sin dall'istanza originaria espressamente rappresentato il rapporto familiare intercorrente con la persona assistita mediante l'indicazione della qualità di prozia, senza omissione di elementi fattuali rilevanti ai fini dell'istruttoria;

RILEVATO pertanto, che la precedente autorizzazione è stata rilasciata a seguito di una erronea qualificazione, in sede istruttoria, del grado di parentela corrispondente al rapporto familiare dichiarato, non emergendo dagli atti una non veritiera rappresentazione, da parte del dipendente, del rapporto familiare effettivamente esistente;

RITENUTO per l'effetto, necessario accertare l'insussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e procedere alla conseguente regolarizzazione della posizione giuridico-economica dell'interessato;

PRESO ATTO della volontà espressamente manifestata dall'interessato di procedere alla regolarizzazione della propria posizione anche sotto il profilo economico, mediante restituzione delle somme eventualmente dovute, con richiesta di applicazione, ove consentita, di modalità di recupero rateale;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è accertata l'insussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per la fruizione, da parte del Sig. Giuseppe Alesci, dei relativi permessi in relazione all'assistenza prestata alla Sig.ra Antonia Bruscetta, in ragione della sussistenza tra i medesimi di un rapporto di parentela in linea collaterale di quarto grado.

Per l'effetto, la nota prot. n. 32364 del 5 maggio 2025 non costituisce titolo per l'ulteriore fruizione dei predetti benefici.

Art. 2

Il Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative – Servizio XI C.p.i di Messina e Villafranca di Teresa , C.p.i di Santa Teresa di Riva - provvederà alla puntuale e analitica ricognizione delle giornate e/o delle ore fruite dal dipendente ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 in forza della predetta autorizzazione, dandone formale comunicazione al Servizio 2 "Trattamento economico fondamentale" del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.

Art. 3

Il Servizio sopra citato, acquisiti gli esiti della predetta ricognizione, procederà, per quanto di competenza, alla determinazione delle somme dovute e al conseguente recupero secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tenendo conto della richiesta di rateizzazione formulata dall'interessato e disponendola ove ne ricorrano i relativi presupposti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n 9 che sostituisce il comma 5 dell'art 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n 21, notificato al dipendente e agli Uffici dove quest'ultimo è assegnato, nonché ai Servizi di questo Dipartimento per quanto di competenza.

Il Funzionario
Dott. Antonino Morello

Il Dirigente ad Interim del Servizio 1
F.To Dott. Ugo Callari